

## Assemblea BPU in data 2/3 marzo 2007

### **Punto 2 all'Ordine del Giorno della parte ordinaria – Autorizzazione alla rinuncia all'esercizio dell'azione di responsabilità a suo tempo avviata nei confronti di un amministratore della ex Banca Popolare di Luino e Varese, a seguito di sopravvenuti accordi transattivi**

Signori Soci,

nell'ambito del contenzioso giudiziale che vede coinvolta la ns. Banca, sono allo stato pendenti – nei confronti di un ex amministratore della Banca Popolare Luino e Varese (BPLV) - i seguenti giudizi:

1. Azione di responsabilità sociale, ratificata e confermata dall'assemblea ordinaria di BPLV in data 3 aprile 2001, volta ad ottenere il risarcimento dei danni causati alla medesima BPLV in relazione ad atti di mala gestio compiuti dal suddetto amministratore, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPLV. Il Tribunale di Varese ha condannato in primo grado il suddetto ex amministratore di BPLV a risarcire i danni a BPU – in qualità di successore universale di BPLV – nella misura di € 3.620.621 oltre interessi e spese di causa ed il giudizio di appello è attualmente in corso (prossima udienza: 5/6/2007);
2. Il suddetto ex amministratore di BPLV ha, dal canto suo, promosso i seguenti giudizi nei confronti di BPU, di Banca Carime e di alcuni esponenti ed ex-esponenti aziendali del Gruppo BPU:
  - a) impugnazione per annullamento e dichiarazione di nullità della deliberazione, adottata dall'assemblea straordinaria di BPLV in data 9/5/2003, con la quale è stata deliberata la fusione tra BPLV, Banca Popolare Commercio e Industria (BPCI) e Banca Popolare di Bergamo (BPB), con contestuale creazione di BPU, previa sospensione degli effetti di tale deliberazione e condanna al risarcimento dei danni provocati in conseguenza di tale fusione. Il Tribunale di Varese ha rigettato in prima istanza tutte le istanze attoree ed il giudizio pende attualmente avanti alla Corte d'Appello di Milano (prossima udienza: 2/12/2008);
  - b) impugnazione della suddetta deliberazione dell'assemblea ordinaria di BPLV del 3/4/2001, avente ad oggetto la conferma e la ratifica della domanda di risarcimento danni avanzata, nei confronti dell'ex amministratore di BPLV, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPLV. In primo grado il Tribunale di Varese ha rigettato tutte le domande attrici. A seguito di gravame, la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione di prima istanza, condannando l'attore all'integrale rifusione delle spese di lite a favore di BPU;
  - c) azione risarcitoria avviata dal suddetto ex amministratore di BPLV contro BPCI e suoi esponenti ed ex esponenti aziendali, in relazione a pretese violazioni del Protocollo d'Intesa stipulato tra BPCI e BPLV in data 21/12/1995. Il Tribunale di Varese ha rigettato in prima istanza tutte le domande attrici ed il giudizio pende attualmente, a seguito di atto di citazione in appello, avanti alla Corte d'Appello di Milano (prossima udienza: 15/5/2007);
  - d) impugnazione, unitamente ad altro ex amministratore di BPLV, delle deliberazioni: (i) del Consiglio di amministrazione di BPCI, dei successivi negozi stipulati con Banca Intesa e degli atti posti in essere, anche per il tramite di pretesi soggetti interposti, funzionali all'acquisizione di Carime; (ii) dell'assemblea straordinaria di BPCI del 27/4/2002, aventi ad oggetto la modifica dello statuto sociale e la delega al Consiglio di amministrazione in merito all'aumento del capitale sociale in misura pari ad Euro 300 milioni, in funzione dell'acquisizione di Carime; (iii) dell'assemblea ordinaria di BPCI del 27/4/2002 che approvò il bilancio al 31/12/2001. In primo grado il Tribunale di Milano ha rigettato tutte le domande degli attori ed – in secondo grado - la Corte d'Appello di Milano ha confermato la decisione, rimettendo peraltro al giudice di prime cure l'integrazione del contraddittorio nei confronti di Banca Intesa, quale alienante del pacchetto azionario di Carime. Avverso la sentenza della Corte d'Appello i due ex amministratori di BPLV hanno proposto ricorso per Cassazione, dove BPU e Carime si sono ritualmente costituite.

Idonea evidenza in merito allo sviluppo di tutte le controversie giudiziali sopra descritte è stata tempo per tempo fornita nell'apposita sezione, denominata "Informativa sulle vertenze societarie", della parte "Altre informazioni", nell'ambito delle relazioni trimestrali e semestrali consolidate di BPU.

Ciò premesso, nell'ottica di addivenire, una volta per tutte, alla definizione dell'annoso contenzioso sopra descritto, è stato definito e sottoscritto dalle parti (BPU e l'ex amministratore BPLV di cui sopra, nonché - per adesione - dall'ulteriore ex amministratore di BPLV di cui al punto 2d) in data 4/12/2006 un accordo transattivo – già approvato, per quanto di sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione di BPU nella seduta del 13/11/2006 - che prevede:

- (i) la rinuncia, da parte di BPU, all'azione di responsabilità sociale intentata nei confronti del predetto ex amministratore di BPLV per fatti commessi dal medesimo in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di BPLV stessa e la desistenza dalle conseguenti pretese economiche vantate nei riguardi del medesimo,
- (ii) la corrispondente rinuncia, da parte del predetto ex amministratore di BPLV, alle azioni poste in essere nei confronti di BPU, di Carime e di esponenti ed ex esponenti aziendali del Gruppo BPU,
- (iii) il reciproco impegno – in capo all'ex amministratore di BPLV e di BPU – a non avanzare ulteriori pretese ed a non intentare altre azioni legali sulle vicende oggetto del contendere.

Peraltro, l'efficacia di detto accordo transattivo è sospensivamente condizionata alla deliberazione – da parte dell'assemblea di BPU - di transigere ai sensi dell'accordo medesimo e di rinunciare conseguentemente all'azione di responsabilità sociale di cui al sopraccitato punto 1). Fino a tale momento l'accordo non produrrà alcun effetto, con la sola ed unica eccezione della formalizzazione delle istanze di rinvio dei giudizi in essere, nelle more dell'assunzione di efficacia del suddetto accordo. E' inoltre previsto che l'accordo in parola venga a decadere qualora la suddetta deliberazione assembleare non venga assunta da BPU entro il 31/7/2007.

L'accordo transattivo si riterrà inoltre perfezionato quando tutti i soggetti costituiti nei vari giudizi di cui si compone il contenzioso in parola avranno sottoscritto le rinunce alle azioni che li vedono coinvolti; è previsto infine che i professionisti legali che assistono tali soggetti esprimano formalmente la loro rinuncia alla solidarietà prevista dall'art. 68 della legge professionale.

Dall'ambito di applicabilità dell'accordo transattivo in questione è escluso il rimborso, da parte del citato ex amministratore di BPLV a favore di BPU, di quanto a suo tempo corrisposto da BPLV stessa a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria comminata dal Ministero del Tesoro all'ex amministratore medesimo (pari ad € 7.746,85), in relazione al quale sussiste l'obbligo di regresso in capo a BPU, quale successore a titolo universale di BPLV.